

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.30.02.13

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale **97207870581****ASSOMARE****Roma, 03 marzo 2015****LAV15081****SLM****Oggetto: Attrezzature di lavoro. Abilitazione degli operatori. Dal 12 marzo 2015 formazione obbligatoria per carrelli elevatori**

Si informa che dal 12 marzo p.v. scade il termine ultimo per adeguarsi alle regole per la formazione degli operatori di diverse attrezzature, come previsto dall'art. 73 comma 5 T.U. sulla sicurezza e dall'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, in vigore dal 12 marzo 2013 (cfr. le circolari Conftrasporto LAV12068 del 12 marzo 2012 e LAV13181 del 20 giugno 2013)

Le norme impongono una certificazione per i conducenti di carrelli elevatori, ma riguarda anche le piattaforme di lavoro mobili, le gru per autocarro e a torre, le gru mobili e le macchine per il movimento terra.

I conducenti di tali macchinari possono operare solo se hanno svolto una regolare formazione presso enti o formatori accreditati, conforme alle specifiche contenute nel predetto Accordo Stato-Regioni.

Pertanto, coloro che hanno già svolto un corso di formazione per carrelli elevatori, di tipo obbligatorio (ossia di durata di 12 ore con modulo teorico, pratica e verifica finale) previsto dal suddetto Accordo, potranno ottenere il riconoscimento dell'abilitazione.

Diversamente, coloro che hanno svolto un corso di formazione di durata inferiore, dovranno integrarlo con un modulo di aggiornamento e verifica finale entro la scadenza del 12 marzo p.v.

Infatti, a far data **dal 12 marzo 2015**, tutte le imprese hanno l'obbligo di affidare la conduzione dei carrelli elevatori soltanto ad operatori che hanno svolto la formazione completa, come prescritto dal già citato Accordo, a pena delle seguenti sanzioni:

- per il datore di lavoro multa da 2500 a 6400 euro o da tre a sei mesi di carcere;
- per il conducente multa da 1200 a 5200 euro o da due a quattro mesi di carcere.

Inoltre, la mancata formazione comporta sanzioni penali per il datore di lavoro e i responsabili della sicurezza dell'azienda, in caso di incidenti sul lavoro.

Cordiali Saluti